



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

A

**Direzione Generale per le Politiche attive  
e passive del Lavoro già DG politiche per  
l'Orientamento e la Formazione**

Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Normativa  
Settore imposte sui redditi e sulle attività produttive  
Ufficio Redditi fondiari e di lavoro  
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d  
00145 Roma

dc.norm.redditifondiarietilavoro@agenziaentrate.it

Prot. n.

Allegati:

Rif. nota prot. n. 2011/135968  
del 28 settembre 2011

Oggetto: Art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Trattamento fiscale previsto dall'art. 24 del TUIR da riservare alle borse di ricerca finanziate nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Sardegna.

Si fa riferimento alla nota n. 2011/135968 del 28 settembre 2011 e alla precedente corrispondenza, in merito al trattamento fiscale previsto dall'art. 24 del TUIR da riservare alle borse di ricerca finanziate nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Sardegna.

Al riguardo, sembra utile ricordare che la nota n. 17/VII/0005478/ del 21 marzo 2011 rispondeva ad un quesito generale inerente la possibilità di assimilare o meno i destinatari ultimi dei dispositivi per la formazione individuale (borse, voucher, ecc.) alla nozione di beneficiario come dettata dal regolamento 1083/2006, citando ad esempio le ricadute sul piano della comunicazione e pubblicità.

La risposta fornita è quindi da leggersi nel contesto della domanda rivolta, anche con riferimento all'art.80 del reg. 1083/2006; nella stessa si sottolineava comunque di non poter esprimere una valutazione sulle ricadute sul piano fiscale di tale approccio.

Successivamente è pervenuta una richiesta esplicita ed analitica da parte della Regione Sardegna, in base alla quale lo Scrivente Ufficio ha condotto uno specifico approfondimento e, ai soli fini consultivi, ha fornito il proprio avviso tenuto conto dell'esame della normativa vigente e delle prevalenti sentenze giurisprudenziali sostanzialmente attinenti al caso sottoposto.

Con tale parere si indicava che il dettato dell'art.80 del Reg. 1083/2006 – attinente al principio dell'integrità dei pagamenti - di per sé non fa venir meno la potestà impositiva dello Stato membro qualora la normativa nazionale consideri tassabili i redditi ai quali sono eventualmente connessi i contributi in argomento.

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO GIÀ D.G. POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA  
FORMAZIONE

Via Formovo, 8. - 00192 Roma  
Tel. 06 46834286. Fax. 06 46834977

AS

La sentenza della Corte di Giustizia (C 427/05) del 25 ottobre 2007, il cui orientamento interpretativo è stato recepito dai giudici della Corte di Cassazione (vds. in particolare la sentenza n. 2082 del 30 gennaio 2008) evidenzia - a tal proposito - che i contributi erogati ai beneficiari, ancorché non soggetti a ritenuta d'acconto nel rispetto del principio dell'integrità dei pagamenti, concorrono comunque alla determinazione del reddito imponibile in applicazione delle ordinarie regole del Tuir.

In conclusione, nello specifico caso sottoposto dalla Regione, questo Ufficio ha espresso il parere che l'art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 non riguardasse i borsisti della fattispecie in esame, in considerazione del fatto che questi ultimi - ai fini delle ricadute sul piano fiscale - non possono essere assimilati alla nozione di beneficiario come da regolamento generale più volte citato. Ne deriva quindi - sempre a parere dello Scrivente - che le borse di ricerca in argomento, in mancanza di specifiche esenzioni di legge, sarebbero oggetto della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 24 del TUIR e del conseguente ordinario regime impositivo.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

  
Cons. Paola Paduano

